IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO GENERAZIONE DI IMPRESA E SUPPORTO AL SISTEMA IMPRENDITORIAL

DISPOSIZIONE N. **14**

DI DATA: **30/07/2024**

OGGETTO: **PROGETTO 224 - IP4FVG-EDIH MISURA M4C2 I2.3 PNRR - DM 10 marzo 2023; finanziato dall'Unione Europea Fondo Next GenerationEU -**
AFFIDAMNETO SERVIZIO DI REVISIONE E ASSEVERAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALLE PROCEDURE E ALLE SPESE SOSTENUTE (**servizio di animazione del Polo al fine di agevolare la messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese: verifica e certificazione delle spese)**
CIG B2A1AA74EC - CUP B97H22004930008 - RNA COR 22530137 - Cdr 30

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da ELENA POTOCCO

☑ impegno **1207/24**

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO GENERAZIONE DI IMPRESA E SUPPORTO AL SISTEMA IMPRENDITORIALE (GSI)

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 21 settembre 2020, n. 76, con cui veniva autorizzata la presentazione della proposta progettuale intitolata EDIH IP4FVG - European Digital Innovation Hub IP4FVG;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 31 gennaio 2022, n. 1, avente a oggetto "Presentazione della proposta progettuale IP4FVG EDIH in risposta al bando DEP – DIGITAL EUROPE PROGRAMME: European Digital Innovation Hubs, DIGITAL-2021-EDIH-01";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 novembre 2022, n. 80 con cui veniva ratificata la determinazione d'urgenza della Presidente del 15 novembre 2022, n. 12, recante "Presentazione della proposta progettuale "IP4FVG – EDIH" a valere sul bando DIGITAL-2022-EDIH-03 EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUBS";

PRESO ATTO che:

- in data 11 dicembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla Commissione europea l'elenco dei poli italiani idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea finalizzata alla selezione dei poli destinati a far parte della rete europea di poli di innovazione digitale - European Digital Innovation Hubs-EDIHs, e aggiudicarsi il cofinanziamento europeo e nazionale;
- in data 15 settembre 2022 la Commissione europea indiceva la suddetta procedura di gara pubblicando la call "DIGITAL-2022-EDIH-03 INITIAL – Initial Network of European Digital Innovation Hubs" per la selezione dei poli europei di innovazione digitale nell'ambito del Programma dell'Unione Europea di cui al Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2021, che istituisce il Programma Europa Digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240;
- il Ministero dello Sviluppo Economico selezionava, , il polo di innovazione denominato IP4FVG – EDIH, che aveva partecipato alla gara ristretta gestita dalla Commissione europea presentando in data 16 novembre 2022, per il tramite di Area Science Park, il summenzionato progetto dal titolo "IP4FVG-EDIH" – ID domanda europea n. 101120592, finalizzato a promuovere l'uso delle capacità di AI, HPC e Cybersecurity in tre settori rilevanti per l'economia del Friuli Venezia Giulia: Manifatturiero, Agrobiotecnologie ed Energia e Ambiente, in linea con le priorità S4 regionale;
- con comunicazione del 07 febbraio 2023 la Commissione Europea concedeva al suddetto progetto "IP4FVG – EDIH" il Seal of Excellence ("SoE"), ossia il marchio di qualità attribuito alle proposte degli EDIH che, pur avendo superato la soglia stabilita nella gara ristretta europea, non possono essere finanziate a valere sul bilancio del Programma Europa Digitale dedicato a causa dell'esaurimento delle risorse allocate per lo Stato membro, e ne raccomandava il finanziamento

all'Italia, con l'effetto di includere il relativo polo a pieno titolo tra i membri della rete europea dei poli di innovazione;

- con decreto del 10 marzo 2023 recante "Modalità di attuazione della linea di attività diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico, relativa all'Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR" (pubblicato in G.U. n. 98 del 27 aprile 2023), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy stabiliva le risorse, le procedure e i criteri per il cofinanziamento nazionale dei tredici EDIH e dei ventiquattro Seal of Excellence, tra cui il progetto "IP4FVG-EDIH";
- in data 01 luglio 2024 è stata siglata la Convenzione di sovvenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "IP4FVG-EDIH" (CUP "B97H22004940001 - B97H22004930008") tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed Area Science Park quale Soggetto Attuatore;
- con decreto del 04 luglio 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy individuava l'ammontare delle agevolazioni concedibili a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 5, lettere d) del decreto 10 marzo 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy per il Seal of Excellence "IP4FVG-EDIH";

CONSIDERATO che il progetto "IP4FVG-EDIH" è inserito tra le iniziative strategiche dell'Ente all'interno del Piano triennale di attività 2024-2026, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 31 gennaio 2024, n. 03;

RAVVISATA la necessità di affidare un incarico per il servizio di animazione del polo al fine di agevolare la messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese: verifica e certificazione delle spese sostenute (servizio di revisione e asseverazione rendiconto relativo alle procedure e alle spese sostenute) nell'ambito del progetto dal Parternariato e rendicontate dall'Amministrazione, quale soggetto attuatore e unica interfaccia verso il MIMIT;

VISTO che detta procedura di affidamento non comporta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in quanto il presente affidamento riguarda tematiche con crismi di specificità di giurisdizione e normativa nazionale, benché il luogo di esecuzione dell'appalto sia la sede dell'ente, sita in territorio ubicato non lontano da confini con altri Stati membri;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l’art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;
- l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 in merito all’obbligo delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MePA per importi uguali o superiori ad € 5.000,00, IVA esclusa;
- l’art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

PRESO ATTO che a seguito di indagine informale di mercato, volta a ricercare un professionista con documentata pluriennale esperienza come auditor-certificatore esterno nel settore della valutazione, gestione, monitoraggio, controlli e certificazioni delle spese nell’ambito dei programmi comunitari, nazionali e regionali con budget di articolato dimensionamento presso vari enti pubblici oltrechè privati, iscritto all’albo dei revisori contabili nonché al MEPA, la documentata presenza di attestazioni formative continue e la buona reputazione sulla serietà e professionalità dimostrati, è stato richiesto un preventivo di offerta al seguente libero professionista in possesso di esperienze e requisiti richiesti:

- dott. ANDREA ZAMPAR, via Dante Alighieri, 7 - 33052 Cervignano del Friuli (UD) C.F. ZMPNDR75D10G284E – P. IVA 02530370309;

DATO ATTO che il preventivo è risultato rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, in considerazione della tipologia, complessità e peculiarità del servizio richiesto;

CONSIDERATO che il prezzo proposto dal dott. Andrea ZAMPAR risulta essere congruo rispetto a quelli di mercato;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, all’affidamento diretto del contratto al dott. ANDREA ZAMPAR alle condizioni particolari di contratto, allegate alla presente disposizione, mediante Trattativa Diretta sul portale MePA;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l’importo di euro 28.600,00 IVA esclusa, pari a euro 34.892 IVA compresa, capitolo 1.03.02.10.001 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, codice progetto 224 – IP4FVG-EDIH del bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità (CIG B2A1AA74EC - CUP B97H22004930008 RNA COR 22530137);

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 81, comma 3 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché l'operatore economico, dott. Andrea Zampar, non è stato affidataria dell'appalto immediatamente precedente, rientrante nella stessa categoria merceologica di servizi oggetto del presente affidamento;

DATO ATTO:
- che il CIG della procedura è B2A1AA74EC;
- che il CUP della procedura è B97H22004930008;
- che il codice RNA COR è 22530137;

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Progetto l'ing. Roberto Pillon - Responsabile Ufficio Supporto al Sistema Imprenditoriale come individuato nella nota interna Prot: P2024/ 0003374/GEN/ST-RI/;

CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 08 maggio 2024, n. 99, con oggetto "II Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2024", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

SU PROPOSTA dell'Ufficio Supporto al Sistema Imprenditoriale;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, all'affidamento del Servizio di animazione del polo al fine di agevolare la messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese: verifica e certificazione delle spese (- Servizio di revisione e asseverazione del rendiconto relativo alle procedure e alle spese sostenute) nell'ambito del progetto IP4FVG-EDIH – MISURA M4C2 I2.3 PNRR – DM 10 marzo 2023, finanziato dall'Unione Europea Fondo Next GenerationEU, al dott. Andrea Zampar, alle condizioni particolari di contratto, allegate alla presente disposizione, mediante Trattativa Diretta sul portale MePA;
- di approvare e sottoscrivere le condizioni particolari di contratto allegate alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 28.600,00 IVA esclusa, pari a euro 34.892 IVA compresa, sul cap. sul capitolo 1.03.02.10.001 "Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza", codice progetto 224 – IP4FVG-EDIH del bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità (CIG B2A1AA74EC – CUP B97H22004930008 RNA COR 22530137; Seal of Excellence "IP4FVG-EDIH" Misura M4C2 I2.3 DM 10 marzo 2023 PNRR MIMIT finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU);
- di dare atto che tali spese afferiscono ad attività di natura istituzionale dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO GENERAZIONE
DI IMPRESA E SUPPORTO AL SISTEMA
IMPRENDITORIALE ad interim
dott. Salvatore La Rosa

SALVATORE LA ROSA

Firmato digitalmente da
SALVATORE LA ROSA
Data: 2024.07.31 15:21:41 +02'00'

Allegati: SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI ATTESTAZIONE E REVISIONE CONTABILE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IP4FVG - EDIH" – Misura M4C2 I2.3 PNRR MIMIT - DM 10 MARZO 2023 finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU
CIG B2A1AA74EC
CUP B97H22004930008 RNA COR 22530137

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dal Dott. Salvatore La Rosa, Direttore dell'Istituto Generazione d'Impresa e Supporto al Sistema Imprenditoriale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

Zampar Andrea, sede legale in Via Dante Alighieri, 7 CAP 33052, Cervignano del Friuli (UD), C.F. ZMPNDR75D10G284E e P.I. 02530370309, in qualità di libero professionista.

Premessa 3
Art. 1 - Norme regolatrici 3
Art. 2 - Oggetto 4
Art. 3 – **Termini di esecuzione del servizio** 4
Art. 4 - Corrispettivo 5
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione 5
Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore 6
Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore 7
Art. 8 - Clausola di riservatezza 9
Art. 9 - Garanzia definitiva 9
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 10
Art. 10 bis – Nomina responsabile del trattamento 10
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 10
Art. 12 - Recesso per giusta causa 11
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 11
Art. 14 - Subappalto 12
Art. 15 - Risoluzione per inadempimento 12
Art. 16 - Penali 12
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 13
Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 13
Art. 19 - Disposizioni anticorruzione 14
Art. 20 - Foro di competenza 14
Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali 14
Clausole vessatorie 15

Premessa

1. richiamata la disposizione del Direttore dell'Istituto Generazione d'impresa e Supporto al Sistema Imprenditoriale n. ___ di data _____, con la quale Area science park ha disposto l'affidamento del servizio di animazione del polo al fine di agevolare la messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese: verifica e certificazione delle spese nell'ambito del progetto IP4FVG-EDIH, al libero professionista dott. Andrea Zampar, sede legale in Via Dante Alighieri, 7 CAP 33052, Cervignano del Friuli (UD), C.F. ZMPNDR75D10G284E e P.I. 02530370309, nell'ambito del progetto "IP4FVG-EDIH", Digital Innovation Hub europeo del Friuli Venezia Giulia, selezionato nell'ambito della seconda call for proposal - Digital-2022-EDIH – dalla Commissione Europea ricevendo l'indicazione di qualità "Seal of Excellence" che ha permesso l'accesso ai finanziamenti nazionali per i Poli digitali a valere sui fondi del Ministero per lo Sviluppo Economico, ora MIMIT nell'ambito del PNRR (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria") finanziato dall'Unione Europea- NextGenerationEU;
2. le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 (Codice), il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
3. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
4. In caso di discordanza, contrasto, o dubbi interpretativi gli atti ed i documenti tutti della presente procedura prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione;
5. le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si intende concluso con la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell'Amministrazione, e del legale rappresentante dell'Appaltatore.

Art. 1 - Norme regolatrici

1.Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; in particolare è allegato al presente contratto il preventivo di offerta dell'Appaltatore di data 27.07.2024; fa parte integrante, altresì, del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il Capitolato tecnico prestazionale sottoscritto per accettazione e la documentazione presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione-MePA.

2. Il Contratto è disciplinato dal presente documento e dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione. Il Contratto è, altresì, disciplinato dai seguenti documenti:

a) dalle Condizioni generali relative alla Prestazione di Servizi del MePA per quanto non previsto dai documenti sopra citati;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/codice-di-comp-2024_PdfA.pdf;

d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-Integrit%C3%A0-014-2024CDA.pdf;

e) dalle norme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

4. In caso di conflitto tra norme o di interpretazione delle stesse o di integrazioni non espressamente accettate per iscritto dall'Ente, i termini e le condizioni previste dal presente Contratto saranno considerati prevalenti sulle clausole contrastanti o aggiuntive indicate nei termini e nelle condizioni riportati nel preventivo di offerta e/o negli allegati presentati dal Fornitore.

Art. 2 - Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto il servizio di "revisione e asseverazione contabile del rendiconto relativo alle procedure e alle spese" (servizio di animazione del polo al fine di agevolare la messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese: verifica e certificazione delle spese) sostenute dall'Amministrazione nello svolgimento della seguente attività progettuale finanziata dall'Unione Europea in ambito PNRR:

- progetto IP4FVG-EDIH – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

2. Per una più dettagliata indicazione delle attività da svolgere si rimanda al Capitolato tecnico prestazionale.

Art. 3 – Termini di esecuzione del servizio

1. Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà avere termine entro il 30 aprile 2026 salvo proroghe.

2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi dell'opzione prevista dall'ultimo paragrafo del punto 1 "Oggetto del servizio" del Capitolato tecnico prestazionale, relative all'eventuale effettuazione di un ulteriore audit, ai sensi dell'art. 120 comma a) del Codice, per la quale si rimanda al successivo art. 18 del presente contratto.

3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice, unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 - Corrispettivo

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2 viene fissato in euro 34.892,00 (euro trentaquattromilaottocentonovantadue/00) IVA inclusa e omnicomprensivi di qualsiasi altro onere.
L'importo di ogni singolo audit è pari a euro 7.150,00 (euro settemilacentocinquanta/00) IVA esclusa, pari a euro 9.071,92 (novemilasettantuno/92) Iva compresa e omnicomprensivi di qualsiasi altro onere, come indicato nel preventivo di offerta dd. 27.07.2024.
2. Nell'ipotesi di attivazione dell'opzione prevista dall'ultimo paragrafo del punto 1 "Oggetto del servizio" del Capitolato tecnico prestazionale verrà corrisposto l'importo previsto per il singolo audit.
3. Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese, su presentazione delle relative fatture a conclusione di ogni singola prestazione di verifica e certificazione delle spese. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura.
4. Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere il riferimento al presente contratto, ai codici CIG, CUP e RNA-COR, nonché al titolo dell'intervento e il riferimento al Fondo Next Generation EU con specifici riferimenti a Missione, Componente e Investimento (M4C2 I2.3 PNRR DM 10 marzo2023).
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
7. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, previa segnalazione del Beneficiario, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
8. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
9. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
10. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
11. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione

1. Le prestazioni devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente contratto e nel

Capitolato tecnico prestazionale.
2. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto.
4. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico di progetto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico di progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
7. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.
8. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio in base a specifica richiesta dell'Amministrazione con ogni mezzo scritto e telefonico (incluso fax e e-mail); tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
9. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
12. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
13. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 per evitare situazioni di conflitto di interesse.

Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)
1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico, facendo a tal proposito riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", di cui alla Circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, anche con riferimento alle schede di autovalutazione.
2. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità
1. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), qualora non abbia redatto, in via volontaria, il rapporto sulla situazione del personale di cui al D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "*relazione di genere*" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).
2. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
3. La violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi

dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).
5. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
6. Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 16, comma 4, del presente contratto.
7. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del servizio.
8. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, la quale deve essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile e di rendicontazione
1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, in merito all'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
2. L'Appaltatore deve assicurare il rispetto della tempistica di realizzazione e di avanzamento delle attività progettuali indicata nel Capitolato tecnico prestazionale, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 16, comma 2, del presente contratto.
3. L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione – su richiesta di quest'ultima - le informazioni per il monitoraggio del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività.
4. L'Appaltatore si impegna a informare tempestivamente l'Amministrazione circa il corretto avanzamento dell'attuazione delle attività ai fini della precoce individuazione di eventuali scostamenti e della messa in campo di azioni correttive.
5. L'appalto contribuisce alla realizzazione del Target previsto per la Misura Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 2.3: N° 337 imprese beneficiarie.
6. L'Appaltatore prende atto del target di progetto sopra indicato e si impegna a contribuire alla realizzazione dello stesso.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla fatturazione
Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:
- Titolo del progetto – IP4FVG-EDIH
- Indicazione della Missione: M4C2 I2.3

- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce
- Indicazione dettagliata dell'oggetto: Servizio di animazione del polo al fine di agevolare la messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese: verifica e certificazione delle spese nell'ambito del progetto IP4FVG-EDIH – MISURA M4C2 I2.3 PNRR – DM 10 marzo 2023; finanziato dall'Unione Europea Fondo Next GenerationEU;
- codici CUP/COR come segue: Importo rendicontato sul progetto PNRR "IP4FVG-EDIH" - Linea di finanziamento Ammodernamento e funzionamento dei Centri di Trasferimento Tecnologico -art. 27 GBER - CUP: B97H22004930008 – RNA-COR: 22530137;
– CIG: B2A1AA74EC

Il mancato adempimento a uno o più obblighi previsti dalle norme sul PNRR può pregiudicare il regolare pagamento delle prestazioni dedotte nel contratto.

L'appaltatore è tenuto a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilità flussi finanziari, indicazione riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa NextGenerationEU, ecc.) al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento.

Il mancato adempimento a uno o più obblighi previsti dalle norme sul PNRR può pregiudicare il regolare pagamento delle prestazioni dedotte nel contratto.

e) Obblighi specifici del PNRR relativi a rispetto delle condizionalità PNRR e ulteriori requisiti

L'appaltatore verifica la tempistica di realizzazione delle attività progettuali riferite ai target e milestone di progetto/Intervento ed inserite tra gli obblighi del soggetto realizzatore, rilascia "output" di conclusione delle attività, attesta il conseguimento del contributo del progetto ad eventuali target associati alla Misura, nonché la documentazione giustificativa di spesa prodotta dal soggetto realizzatore e connessa all'avanzamento delle attività e di eventuali milestone e target. È tenuto altresì a verificare il rispetto degli obblighi concordati in fase di stipula del contratto e relativi in particolare al contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.

Art. 8 - Clausola di riservatezza

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

Art. 9 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, pari ad euro _____, resa ai sensi dell'art.117 del Codice in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia

fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito a seguito della consegna all'Amministrazione del servizio. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento che attesta l'avvenuta esecuzione del servizio.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 11 del presente contratto.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 10 bis – Nomina responsabile del trattamento

1. Area Science Park, in qualità di Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, ritenuto che l'Appaltatore offra garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che i suddetti trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), e sia in grado di assicurare la protezione dei diritti degli interessati, lo nomina quale Responsabile del trattamento alle condizioni e nei termini riportati come da separato atto di nomina del Responsabile del trattamento.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice**

Identificativo Gara) n. CIG: B2A1AA74EC, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. B97H22004930008 e il Codice concessione RNA-COR 22530137 salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 12 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall' art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nonché dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici CIG e CUP contemplati

dall'art. 11 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 - Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto.

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) ingiustificato ritardo nella prestazione del servizio per un periodo superiore a 30 giorni rispetto al termine oggetto di offerta;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16 - Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento del

servizio descritte nel presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto rispetto ai termini indicati nel Capitolato tecnico prestazionale, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.
3. Verrà, inoltre, applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione agli obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore come previsti dall'art. 7 lett. a) comma 2, lett. b) comma 6 e lett. c) comma 2 del presente contratto.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
5. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.
6. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.
7. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni per ogni inadempimento dell'Appaltatore che pregiudichi la corretta liquidazione dei finanziamenti PNRR spettanti all'Amministrazione.

Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94 e 95.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore o dal Beneficiario se non sia stata approvata da Area Science Park.
4. L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del contratto, lo svolgimento delle prestazioni qualificate come opzionali, ai sensi dell'art. 120 comma a) del Codice, in funzione del

verificarsi della seguente condizione:
a) nel caso in cui il MIMIT richieda un'estensione del progetto che implichi delle ulteriori prestazioni del servizio di verifica e certificazione delle spese, il cui costo unitario sarà il medesimo indicato per gli altri audit.

Art. 19 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 20 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. Non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo in ragione dell'importo contrattuale, come da tabella annessa all'allegato I.4 al Codice.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park per l'Appaltatore

_____ _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 5 - Caratteristiche dei beni oggetto della fornitura; modalità di installazione e collaudo
Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell'Appaltatore
Art. 8 - Clausola di riservatezza
Art. 9 - Garanzia definitiva
Art. 12 - Recesso per giusta causa
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 14 - Subappalto
Art. 15 - Risoluzione per inadempimento
Art. 16 - Penali
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 20 - Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:
- PREVENTIVO DELL'APPALTATORE DI DATA 27 luglio 2024